

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2014****che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano**

[notificata con il numero C(2014) 9113]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/874/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
- (2) La decisione 2008/866/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell'epatite A (Hepatitis A virus, HAV). La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato da ultimo prorogato fino al 30 novembre 2014 con la decisione di esecuzione 2013/636/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti che le carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi fossero state eliminate. In particolare, dovevano essere presentati i risultati del programma di monitoraggio per le telline (*Donax spp.*). Benché le telline (*Donax spp.*) siano state all'origine dei focolai di epatite A negli esseri umani, fino ad oggi, i risultati del programma di monitoraggio di tale specie non sono stati comunicati alla Commissione. La Commissione non può pertanto concludere che il sistema di controllo e il piano di monitoraggio attualmente in vigore in Perù per determinati molluschi bivalvi siano in grado di fornire le garanzie richieste dal diritto dell'Unione. È opportuno quindi mantenere le misure di emergenza.
- (4) La data limite di applicazione della decisione 2008/866/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2014» è sostituita dalla data «30 novembre 2015».

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GUL 307 del 18.11.2008, pag. 9).⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/636/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, che modifica, per quanto riguarda il periodo della sua applicazione, la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GUL 293 del 5.11.2013, pag. 42).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
